

FISCHETTI Francesco Antonio ha dichiarato di aver lavorato dal 1° agosto 2017 presso la società "Stoma Engineering Spa" con le mansioni di fresatore e alesatore; in precedenza aveva lavorato presso la società "Stoma System Srl" con identiche mansioni, aderendo alle direttive di GRECO Antonio al quale venivano comunicate eventuali assenze per malattie, ferie, permessi; erano state sempre utilizzate le stesse macchine ed era sempre rispettato lo stesso orario di lavoro.

GRECO Cosimo ha dichiarato di aver lavorato dal 1° agosto 2017 presso la società "Stoma Engineering Spa" con le mansioni di fresatore. Precedentemente al 1° agosto 2017 aveva lavorato presso la società "Stoma System Srl" con identiche mansioni. Il predetto ha precisato di non essere a conoscenza delle motivazioni di tale cambio di società, aggiungendo che le direttive erano impartite dal capo officina GRECO Antonio al quale comunicava assenze per malattie, ferie, permessi.

INGRAO Francesco ha dichiarato di aver lavorato dal 1° agosto 2017 presso la società "Stoma Engineering Spa" con le mansioni di fresatore e alesatore, mentre in precedenza aveva lavorato presso la società "Stoma System Srl" con identiche mansioni. Il predetto aggiungeva di non essere a conoscenza delle motivazioni che avevano determinato la modifica della ragione sociale ed attribuiva a Antonio Greco il ruolo di figura di riferimento dell'intera compagine operaia.

MONACO Cosimo, PLATTEGGER Enrico, PLATTEGGER Salvatore, CAFUOTI Luigi, CORRENTE Cosimo, DI ROMA Antonio rendevano dichiarazioni perfettamente sovrapponibili a quelle rilasciate dai lavoratori di cui sopra.

Indi il personale operante, nel corso delle operazioni ispettive, acquisiva il contratto di affitto del ramo d'azienda stipulato in data 20 luglio 2017 tra la "STOMA SYSTEM S.r.l." e la "STOMA ENGINEERING S.p.a."; dal contenuto di esso si evince che oggetto della cessione sono i contratti attivi afferenti il personale, i macchinari e le attrezzature per alesatura e fresatura. Il contratto prevede la durata di anni cinque con decorrenza dal 1° agosto 2017 ed un canone annuo complessivo a stabilito di euro 300.000. In merito al contenuto del predetto contratto GIANNOTTA Giuseppe, delegato dall'amministratore unico ad assistere alle attività ispettive, dichiarava testualmente quanto segue: "Le mansioni attualmente svolte dal personale dipendente, oggetto del contratto di affitto del ramo d'azienda stipulato in data 20 luglio 2017 tra la "Stoma System S.r.l." e la "Stoma Engineering S.p.a.", sono le stesse che svolgevano quando erano alle dipendenze della "Stoma System S.r.l.". Infatti, il personale dipendente, oggetto del suddetto contratto, attualmente svolge la propria attività lavorativa presso lo stesso luogo di lavoro e area lavorativa rispetto a quando era alle dipendenze della società "Stoma System" e utilizza le medesime attrezzature che, peraltro, risultano concesse in affitto con la cessione del ramo d'azienda.". Successivamente, in data 14 marzo 2018, GIANNOTTA Giuseppe, aggiungeva: "Ad integrazione e rettifica di quanto da me dichiarato nel presente atto in data 13 marzo 2018 dichiaro che le mansioni

attualmente svolte dal personale dipendente, oggetto del contratto di affitto del ramo d'azienda stipulato in data 20 luglio 2017 tra la "Stoma System S.r.l." e la "Stoma Engineering S.p.a.", sono le stesse che svolgevano quando erano alle dipendenze della "Stoma System S.r.l.". Infatti il personale dipendente, oggetto del suddetto contratto, utilizza le medesime attrezzature che, peraltro, risultano concesse in affitto con la locazione del ramo d'azienda."

Non è dubbio che le indagini condotte dalla PG, hanno evidenziato una chiara forzatura della normativa tesa a favorire forme di occupazione e ciò attraverso l'utilizzo di idonei espedienti. Non è fuor di luogo richiamare l'art. 3, punto 3.1 del disciplinare n. 15264 risalente al 07.10.2013 che, come anticipato, obbliga il soggetto interessato a realizzare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a ventiquattro unità lavorative. L'incremento occupazionale è dato dalla differenza tra il valore medio mensile della attività dei dipendenti del soggetto beneficiario e quello mensile rilevato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso. Il soggetto beneficiario si obbliga al mantenimento dell'incremento occupazionale raggiunto per tre esercizi solari successivi all'esercizio a regime nonché ad applicare ed osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, tutte le norme in materia. Orbene il rappresentante legale della società "STOMA ENGINEERING S.p.a." ha effettuato solo formalmente assunzioni raggiungendo un livello occupazionale di n. 72,27 U.L.A. in quanto ha utilizzato unità già impiegate a tempo pieno e provenienti da altre società facenti parte del "GRUPPO STOMA" ed in particolare della società "STOMA SYSTEM S.r.l." e "STOMA GROUP S.p.a.". Invero i lavoratori sono stati fatti transitare dalla società "STOMA SYSTEM S.r.l." alla "STOMA ENGINEERING S.p.a.", senza neanche un giorno di distacco, per un totale complessivo di 11,76 U.L.A. Emblematico è il caso di GIANNOTTA Giuseppe che risulta aver presentato dimissioni volontarie, con decorrenza 29.12.2014, dalla società "STOMA GROUP S.p.a." per essere assunto con decorrenza il giorno successivo dalla società beneficiaria delle contribuzioni pubbliche: risulta interessante rilevare che l'intera operazione si è esaurita nello spazio di appena sette minuti.

E così LENOCI Roberto risulta aver presentato dimissioni volontarie, con decorrenza 29.12.2015, dalla società "STOMA SYSTEM S.r.l." per essere assunto con decorrenza 14/01/2016 dalla società beneficiaria delle contribuzioni pubbliche cioè la "STOMA ENGINEERING S.p.a.", con medesimo contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, con medesima mansione di disegnatore tecnico. Come già anticipato la comunicazione obbligatoria sia per la cessazione dalla società "STOMA SYSTEM S.r.l.", che per l'assunzione dalla società "STOMA ENGINEERING S.p.a.", è stata inviata mediante lo stesso indirizzo email riconducibile a SICILIANO Gabriele, dipendente della

società "STOMA GROUP S.p.a.". In definitiva la società STOMA ENGINEERING S.p.a." solo fittiziamente ha realizzato l'incremento occupazionale di ventiquattro U.L.A. previsto dall'art. 3, punto 3.1 del disciplinare n. 15264 avendo effettuato un mero spostamento di personale tra imprese facenti parti del "GRUPPO STOMA" ed in particolare dalle società "STOMA GROUP S.p.a." e "STOMA SYSTEM S.r.l." alla società beneficiaria delle contribuzioni pubbliche "STOMA ENGINEERING S.p.a.", tutte aventi quali rappresentanti legali LENOCI Antonio, la coniuge GRECO Rosaria, ed il figlio LENOCI Cosimo. Peraltro la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 28.02.2018, presentata da Lenoci Antonio alla società "Puglia Sviluppo S.p.a.", delegata dalla Regione a gestire i finanziamenti in questione, è da ritenersi avente contenuto non corrispondente a verità nella parte in cui si dava atto di un livello occupazionale al 31.12.2017 di 72,27 U.L.A.: è pressoché pleonastico ribadire che lo spirito della legge è quello di favorire un incremento occupazionale effettivo, creando possibilità di lavoro per effettivi disoccupati o per lavoratori di aziende in difficoltà. Invece l'indagato, ricorrendo all'espedito dell'affitto di azienda e contestualmente di cessazione dei rapporti di lavoro presso la società affittante con riassunzioni il giorno successivo presso la affittuaria, ha realizzato nella sostanza un mero spostamento di dipendenti già occupati. Ne consegue che la Stoma Engineering Spa e Lenoci Antonio hanno finanziato con denaro pubblico il progetto, senza avviare alcuna nuova attività imprenditoriale e soprattutto senza alcun incremento del numero degli occupati: il profitto illecito si identifica nella somma ammessa a finanziamento pari di euro 8.659.324,15 pari alle retribuzioni per 24 ULA, oltre indennità accessorie, tredicesima mensilità per un triennio, ancorché risulti liquidata la somma di euro 2.611.886,24.

Oltre alla responsabilità penale dell'indagato si configura la responsabilità amministrativa della società destinataria dei pubblici finanziamenti in quanto i reati commessi hanno prodotto un vantaggio anche alla stessa. Infatti nel caso di specie non si intravedono elementi deponenti per una soluzione di continuità della cd. immedesimazione organica tra ente e suo amministratore. Risulta, altresì, accertato il requisito del "vantaggio" dell'ente, rilevante prevalentemente sotto il profilo patrimoniale. In virtù di tanto sussistono le condizioni per la applicazione delle misure interdittive previste in materia.

Quale tipica misura di natura cautelare, l'emanazione di un sequestro preventivo richiede, in modo indefettibile, la sussistenza di due requisiti: il fumus commissi delicti ed il periculum in mora. Per quanto attiene al primo, è da notare come il sequestro preventivo non è finalizzato all'accertamento di un possibile reato, ma presuppone la commissione di un reato, sia pure accertato in via incidentale, nella sua astratta

configurabilità: è, cioè, imprescindibile che storicamente si sia verificato un fatto avente i connotati dell'illecito penale, ancorché non sia necessario che il fatto-reato sia attribuito al soggetto nei cui confronti viene adottato il provvedimento, potendo essere emesso anche nei confronti di terzi estranei, prevalendo l'interesse a tutelare le più generali esigenze di prevenzione sociale e tutela della collettività. In sintonia con tali premesse va aggiunto che neppure l'aspetto della esatta qualificazione della condotta viene in rilievo in questa sede.

Orbene quanto esposto integra perfettamente il requisito del *fumus* non potendosi peraltro affermare che l'assunto accusatorio costituisca una prospettazione arbitraria. Il *periculum in mora* legittimante il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta, imminente ed elevata possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento e alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati. Nel determinare le situazioni di *periculum in mora* si è posto un dubbio interpretativo circa il significato della dizione «aggravare o protrarre le conseguenze» e cioè se queste ultime, vadano o meno identificate con l'evento del reato. La giurisprudenza è nel secondo senso in quanto afferma che dopo la cessazione della condotta, il giudice può sempre disporre il sequestro; il pericolo dunque va inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro sicché non è di ostacolo all'adozione della misura il fatto che il reato sia già consumato: ciò che importa è che il *periculum* rilevante ai fini dell'art. 321 c.p.p. deve presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della adozione della misura reale e non già in una prospettiva astratta; la mera funzione preventiva astrattamente considerata non è, invero, sufficiente a legittimare il provvedimento di sequestro.

Nel caso di sequestro preventivo per equivalente la situazione non diverge dallo schema classico quanto a ricorrenza dei presupposti, compreso il *periculum in mora*: invero si ritiene che esso sia richiesto anche nel caso di sequestro per equivalente sia pure in una accezione più larga poiché è carente il collegamento con un determinato bene. Infatti questa misura sanzionatoria porta alla confisca di beni o denaro privi di alcun collegamento eziologico o pertinenziale con il fatto di reato ed opera al fine di sottrarre al reo, allorché non si rinvenga il profitto, beni di un valore equivalente di cui il medesimo ha la disponibilità. L'istituto mira a impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso.

Può dirsi, con piena cognizione di causa, che tale condizione sia, nel caso di specie, in re ipsa: non è dubbio che gli importi indebitamente conseguiti per effetto della commissione dei reati di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 c.p. siano qualificabili come profitto del reato, come tale assoggettabile a sequestro preventivo preordinato alla

confisca per un valore equivalente ai sensi dell'art. 322 ter c.p. L'articolato esame degli atti processuali che precede fornisce indubbia contezza della riferibilità degli effetti della condotta dell'indagato.

E' appena il caso di rilevare che il decreto legislativo 231/2001 in più parti si riferisce a "coloro che sono dotati di poteri di amministrazione o che li esercitano di fatto". Sotto altri profili può aggiungersi che l'art. 24 dello stesso decreto legislativo stabilisce che l'ente possa incorrere in responsabilità amministrativa per il reato di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 CP.

Sotto altri profili si segnala inoltre che il giudice non ha l'onere di indicare su quali beni debba cadere il sequestro finalizzato alla confisca consequenziale alla riconosciuta responsabilità amministrativa dell'ente, potendovi procedere anche la P.G. in sede di esecuzione del provvedimento.

Tanto premesso non rimane che evidenziare i cespiti individuati dalla PG. sui quali può essere disposto il sequestro.

La "STOMA ENGINEERING S.p.a." risulta intrattenere i seguenti rapporti bancari:

-BNL conto corrente n. 6843005157, acceso a nome della società **"Stoma Engineering S.p.a"**, con saldo al 13.07.2018 pari ad € - 305.638,02 e conto corrente n. 6843280461, acceso a nome della società **"Stoma Engineering S.p.a"**, con saldo al 13.07.2018 pari ad € -122.344,00;

-UNICREDIT conto corrente n. 30101266, acceso a nome della **società "Stoma Engineering S.p.a"**, con saldo al 16.07.2018 pari ad € 454.147,65;

-Deposito titoli n. 30071053, acceso a nome della società "Stoma Engineering S.p.a.", con saldo pari ad € 0,00;

-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE- Conto corrente n. 09/1691, acceso a nome della società "Stoma Engineering S.p.a", con saldo al 18.07.2018 pari ad € - 97.307,24.

La stessa società risulta titolare dei seguenti beni immobili:

-fabbricato in Massafra via Ciura n. 21 piano terra foglio 62 particella 387 sub 2, categoria D/1 valore 1.965.474 proprietà 1000/1000;

-fabbricato in Massafra via Ciura snc. Piano I° foglio 62 particella 387, sub 3, categoria D/1, valore 6.174, proprietà 1.000/1.000;

-fabbricato in Ruoti, contrada Taverna Foj snc. Piano terra, foglio 39, particella 1400, sub 1, categoria D/1, valore 52.912,44, proprietà superficiaria 1/1;

-fabbricato in Ruoti, contrada Taverna Foj snc. Piano terra foglio 39, particella 1402, sub 1, categoria D/1, valore 2.966,04, proprietà superficiaria 1/1;

-terreno in Ruoti, foglio 39, particella 1375, seminativo 3, are 03,98, valore 69,75, proprietà 1/1;

-terreno in Potenza, foglio 22, particella 1535, seminativo 4, are 04, valore 46,13, proprietà 1/1.